



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

Fasc. n. 2227-2017  
Prot. n. 12954 del 6.8.2018

Roma,

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DI GOVERNO PER LE PROVINCE DI  
TRENTO – BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA  
A O S T A

e, p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO  
pec: [gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Segreteria del Dipartimento  
pec: [dipps.555pers@pecps.interno.it](mailto:dipps.555pers@pecps.interno.it)

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI  
Direzione Centrale Gestione Accise e Monopolio Tabacchi  
pec: [monopoli.rivenditetabacchi@pec.aams.it](mailto:monopoli.rivenditetabacchi@pec.aams.it)

**OGGETTO:** Sanzioni per vendita ai minori dei prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina o prodotti di tabacco di nuova generazione

L'articolo 25, comma 2 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, così come modificato dall'articolo 24, comma 3 del Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2011/37/CE" – prevede che "a chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività. Se il fatto è



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attività “.

Il decreto legislativo in questione, all'articolo 25, comma 8, stabilisce anche che “all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si provvede secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge è presentato al Prefetto per l'eventuale determinazione della somma dovuta per la violazione e la conseguente ingiunzione di pagamento”.

Per coerenza di sistema è da ritenere che tale espressa disposizione di legge - prevista in relazione alla sola sanzione pecuniaria principale - sia dotata di *vis attractiva* nei confronti della sanzione accessoria. Secondo quanto precisato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, e confermato dall'Avvocatura Generale dello Stato, “sarebbe del tutto illogico attribuire la competenza per le sanzioni principali e per le sanzioni accessorie a due diverse autorità. La formulazione testuale della disposizione del decreto benché faccia riferimento alla sola sanzione pecuniaria deve ritenersi, dunque, estesa anche alle sanzioni accessorie, strettamente connesse”.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'evidenziare che dall'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca discendono adempimenti di competenza degli *Uffici dei Monopoli* territorialmente competenti ha chiesto che i provvedimenti in questione vengano inviati a questi ultimi Uffici (i cui recapiti sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia nella Sezione “Chi siamo/Articolazione uffici/Organigramma periferico-Area monopoli”).

A tal fine, pertanto, si invita a dare comunicazione ai predetti Uffici dei provvedimenti di sospensione o di revoca adottati ai sensi della disciplina in oggetto.

Il Vice Capo Dipartimento – Direttore Centrale  
Carmen Perrotta